

## IVA

---

### **Credito Iva trimestrale: compensazione, rimborso o cessione**

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Entro la **fine del mese di luglio** è possibile **presentare il modello Iva TR** per ottenere il rimborso dell'Iva a credito **relativa al secondo trimestre 2019** o, in alternativa, richiederne **l'utilizzo in compensazione**.

Tra le modifiche apportate recentemente al modello in commento, si segnala la possibilità di presentazione anche da parte del **Gruppo Iva** (provvedimento del 19 marzo 2019) e l'introduzione della **cessione del credito trimestrale**.

In particolare, l'[articolo 12 sexies D.L. 34/2019](#) (c.d. **Decreto crescita**) ha previsto l'ipotesi della **cedibilità dei crediti Iva trimestrali**, modificando l'**articolo 5, comma 4-ter, D.L. 70/1988** come segue: *"Agli effetti dell'**articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633**, in caso di **cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale o del quale è stato chiesto il rimborso in sede di liquidazione trimestrale**, deve intendersi che l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto possa ripetere anche dal **cessionario** le somme rimborsate, salvo che questi non presti la **garanzia** prevista nel secondo comma del suddetto articolo fino a quando l'accertamento sia **diventato definitivo**. Restano ferme le disposizioni relative al controllo delle dichiarazioni, delle relative rettifiche e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito."*

La disposizione **non trova applicazione per il secondo trimestre 2019**, in quanto si applica per le richieste di rimborso presentate **a decorrere dal 1° gennaio 2020**.

Restano ferme, invece, le **condizioni per l'utilizzo del credito Iva infrannuale**: l'istanza può essere utilizzata esclusivamente dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre di riferimento un'eccedenza d'imposta detraibile d'importo **superiore a 2.582,28 euro** (importo esposto nel **rigo TC7**).

L'eccedenza di credito Iva infrannuale può essere richiesta a rimborso ovvero utilizzata in compensazione ([articolo 38-bis, comma 2, D.P.R. 633/1972](#)) al **verificarsi di determinate condizioni**, riepilogate nel **quadro TD del modello Iva TR**:

- **Rigo TD1 – Aliquota media** – riservato ai contribuenti che effettuano esclusivamente o prevalentemente **operazioni attive soggette ad aliquote inferiori** rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni, se l'aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive, **maggiorata del 10%** ([articolo 30, comma 2, lett. a\)](#);
- **Rigo TD2 – Operazioni non imponibili** – riservato ai contribuenti che **hanno effettuato**

nel trimestre operazioni non imponibili di cui agli [articoli 8, 8-bis e 9](#), nonché le altre operazioni non imponibili indicate nel **rigo TA30**, per un **ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo** di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo ([articolo 30, comma 2, lett. b](#));

- **Rigo TD3 – Acquisto di beni ammortizzabili** – riservato ai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre **acquisti e importazioni di beni ammortizzabili** per un **ammontare superiore ai 2/3** del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili ([articolo 30, comma 2, lett. c](#));
- **Rigo TD4 – Soggetti non residenti** – riservato ai contribuenti che si sono **identificati direttamente** in Italia ai sensi dell'[articolo 35-ter](#) o che hanno formalmente nominato un rappresentante fiscale nello Stato ([articolo 30, comma 2, lett. e](#));
- **Rigo TD5 – Operazioni non soggette** – riservato ai contribuenti che hanno effettuato nei confronti di **soggetti passivi non stabiliti**, per un importo superiore al 50% dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, **prestazioni di lavorazione** relative a beni mobili materiali, prestazioni di **trasporto** di beni e relative prestazioni di **intermediazione**, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di **servizi** di cui [all'articolo 19, comma 3, lett. a-bis](#)).

Il modello deve essere presentato **entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre** di riferimento in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati (invio **entro il 31 luglio 2019** per il secondo trimestre 2019).

I soggetti interessati possono richiedere in tutto (o in parte) il **rimborso** di tale eccedenza oppure optare per l'**utilizzo in compensazione** con F24.

Nel primo caso l'ammontare del **credito richiesto a rimborso** deve essere esposto nel **rigo TD6**. Le modalità di erogazione dei rimborsi sono disposte dall'[articolo 38-bis D.P.R. 633/1972](#):

- fino a 30.000 euro i **rimborsi sono eseguibili senza prestazione di garanzia** e senza ulteriori adempimenti;
- oltre 30.000 euro è possibile presentare l'istanza munita di **visto di conformità** o sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali;
- la prestazione della garanzia è obbligatoria per i rimborsi superiori a 30.000 euro solo nelle **ipotesi di situazioni di rischio**.

Nel secondo caso, invece, l'ammontare del **credito richiesto in compensazione** deve essere esposto **nel rigo TD7** tenendo conto che:

- tale ammontare partecipa al limite annuo di 700.000 euro ([articolo 9, comma 2, D.L. 35/2013](#));
- l'utilizzo del credito Iva infrannuale di importo fino a 5.000 euro (considerando **anche il**

- credito del primo trimestre 2019)** può essere effettuato liberamente previa presentazione dell'istanza;
- al superamento del limite di 5.000 euro annui, subentra l'obbligo di utilizzare in compensazione i predetti crediti **a partire dal decimo giorno successivo** a quello di presentazione dell'istanza;
  - i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le *start-up* innovative) **hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità**, o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo;
  - il **codice tributo** da utilizzare nel modello F24 per il secondo trimestre è il **6037**, da inserire nella sezione Erario, Importi a credito, anno di riferimento 2019;
  - la compensazione richiede l'utilizzo dei **canali telematici dell'Agenzia** delle entrate ed è **vietata in caso di somme iscritte a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro**.

